

COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "DINO BUBANI" IN FAENZA - PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2028 - CIG: 94826935D0

- CUI: S00357850395202100009

Rep. n. ____

* * * * *

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni tra:

- **COMUNE DI FAENZA** (Cod. Fisc. _____) con sede a ____ () in piazza ____ n. __, di seguito denominato «Comune», per il quale interviene _____, nato/a il ____ a _____ (), di seguito denominata «Dirigente», domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Promozione Economica dell'Unione della Romagna Faentina, come da incarico conferito con Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. ____ del _____ Prot. ____ del _____ ed ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del nonché dell'art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione della Romagna Faentina e pertanto in rappresentanza del Comune di Faenza, in virtù del conferimento delle funzioni relative al settore _____, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale di ____ n. __ del _____ e successiva convenzione fra Comune di Faenza e Unione della Romagna Faentina Rep. URF n. ____ del _____,

- e -

- **SOCIETÀ** _____ (Cod. Fisc. _____ e P. IVA _____), con sede legale in _____, via _____ n. __, di seguito denominato «Concessionario», per la quale interviene _____ nato a _____ () domiciliato per la carica presso la sede legale della ____ nella sua qualità di _____ e legale rappresentante, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della citata _____.

PREMESSO CHE:

- In data _____ scadeva la convenzione Rep. n. ____ del ____ tra il Comune di Faenza e la _ per la gestione del Palazzo dello Sport "Dino Bubani" per il periodo _-_;
- dalla relazione del Servizio Cultura e Sport dell'Unione della Romagna Faentina, prot. n. ____ del _____, depositata agli atti del relativo fascicolo d'ufficio, risulta che la concessione per la gestione del Palazzo dello Sport "Dino Bubani" ha rilevanza economica;

- con delibera di Consiglio Comunale di Faenza n. ___ del ___ sono state approvate le linee di indirizzo per l'avvio della procedura di gara di affidamento a terzi della gestione del Palazzo dello Sport in oggetto.
- con determinazione del Dirigente n. ___ del ___, registrata al prot. URF n. ___, sono stati approvati i documenti di gara e l'avviso di indagine di mercato, finalizzati ad individuare gli operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c.2, lettera b), del D. L. n.76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 e come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzo dello Sport in oggetto;
- con la medesima determinazione n. ___, venivano determinati gli elementi economici della procedura come segue: corrispettivo a base di gara € ___ annuo (IVA esclusa), oneri da interferenza € ___ annuo, valore complessivo della concessione € ___ (IVA esclusa, oneri da interferenza inclusi);
- con pubblico avviso su Albo Pretorio dell'Unione della Romagna Faentina al n. ___ del ___ e su Albo Pretorio del Comune di Faenza al n. ___, registrato al prot. URF n. ___ del ___, è stata pubblicata l'indagine di mercato;
- con verbale n. ___ del ___, registrato al prot. URF n. ___ del ___, sono stati individuati gli operatori economici da invitare;
- con determinazione del Dirigente n. ___ del ___, è stato approvato il suddetto verbale n. ___;
- con lettera di invito, registrata al prot. URF n. ___ del ___, n. ___ operatori economici sono stati invitati a presentare l'offerta entro la scadenza del ___ ore ___;
- con determinazione del Dirigente n. ___ del ___, è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- con verbale n. ___ del ___, registrato al prot. URF n. ___ del ___, all'esito della seduta pubblica di apertura dei plichi informatici, sono risultate pervenute n. ___ offerte valide nei termini;
- con verbale n. ___ del ___, registrato al prot. URF n. ___ del ___, all'esito della seduta pubblica di verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è stata disposta l'ammissione di n. ___ operatori economici;
- con verbale della Commissione Giudicatrice n. ___ del ___, registrato al prot. URF n. ___ del ___, all'esito della seduta pubblica di apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche, sono state valutate le offerte tecniche ed a ciascuna sono stati attribuiti i punteggi secondo i criteri specificati nella lettera di invito;
- con verbale della Commissione Giudicatrice n. ___ del ___, registrato al prot. URF n. ___ del ___, all'esito della seduta pubblica di apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, sono state valutate le offerte economiche ed a ciascuna sono stati attribuiti i punteggi secondo i criteri specificati nella lettera di invito;
- con il medesimo verbale n. ___, è stata individuata l'offerta migliore, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quella che ha totalizzato il punteggio ___/100, di cui ___ punti per la componente qualitativa e ___ punti per l'offerta economica; la miglior offerta è risultata essere stata presentata da _____ (cod. fisc. ___ p.iva ___) con sede in _____, via ___ n. ___;

- con determinazione del Dirigente n. __ del _____, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzo dello Sport in oggetto, a _____ in quanto ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante concessione di 5 anni con scadenza il....., per il corrispettivo annuo di € _____ (IVA esclusa, incluso oneri per la sicurezza pari a € ___ non soggetti a ribasso), per un importo complessivo quinquennale a carico del Comune di Faenza di € _____ (escluso IVA);
- visto il certificato di casellario informatico ANAC
- visto il certificato di casellario giudiziale....
- visto il DURC con esito regolare, emesso in data _____, prot. n. _____ nei confronti della società _____;
- visto il certificato di regolarità fiscale....
- visto il certificato di insussistenza dello stato di fallimento....
- visto il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato....
- visto il certificato attestante il rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili....

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - AFFIDAMENTO

1. Il Comune committente affida in concessione a _____, di seguito denominato «Concessionario», il servizio di gestione del palazzo dello sport "Dino Bubani" sito in Faenza (RA) piazzale Pancrazi n.1/A, di seguito denominato «Impianto Sportivo».
2. La gestione dovrà svolgersi secondo le condizioni della presente convenzione e secondo l'offerta presentata in sede di gara ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere "___" e "___". L'offerta costituisce specifica obbligazione contrattuale in fase di esecuzione della convenzione.
3. L'Impianto Sportivo è rappresentato nelle planimetrie allegate sotto le lettere _____, onde farne parte integrante e sostanziale, e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Faenza come segue:
 - Fabbricato: Foglio 131, particella 823;
 - Aree esterne: Foglio 131, particelle 1307 e 1308;
4. È vietata la sub-concessione e l'esercizio di attività non previste nella presente convenzione.

ART. 3 - DESCRIZIONE

1. L'Impianto Sportivo è costituito da:
 - n.1 campo in parquet di dimensioni 30 x 17,5 metri;

- n.4 palestre di dimensioni 256 mq., 88 mq., 101 mq., e 35mq.;
- n.10 spogliatoi;
- n.14 ripostigli di materiale sportivo;
- n.11 uffici;
- n.1 biglietteria;
- n.1 spazio per punto ristoro (snack- bar)
- vari locali tecnici;
- tribune per spettatori con capienza 770 (così come previsto dalla Licenza n. 321/2022 di agibilità ai sensi dell'art. 80 del R.D. 773/1931)

2. La descrizione di cui al precedente comma sarà aggiornata, anche con semplice comunicazione del Dirigente competente, sulla base della situazione risultante dalla realizzazione di eventuali interventi di modifica, ai sensi dell'art. 7 della presente convenzione.

3. Il Concessionario è responsabile del buon uso e della buona conservazione dell'Impianto Sportivo e delle attrezzature, impegnandosi alla restituzione a fine concessione nello stato in cui li ha avuti in consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

4. Alla scadenza della concessione verrà redatto il verbale di riconsegna, in contraddittorio tra le parti, in sede di verifica di conformità finale di cui all'art. 32.

5. Qualora si accerti, all'atto della riconsegna, l'inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi connessi alla corretta manutenzione e alla corretta conduzione degli impianti, delle strutture, delle attrezzature, si procederà alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 26, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

6. Eventuali danni prodotti dal Concessionario dovranno essere riparati o risarciti dallo stesso Concessionario, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.

ART. 4 - DESTINAZIONE E FINALIZZAZIONE

1. L'Impianto è destinato alla pratica degli sport compatibili con le strutture in esso presenti e alla loro promozione a favore dei singoli cittadini, delle organizzazioni e delle associazioni operanti sul territorio. Il Concessionario dovrà proporre all'Ente entro il mese di luglio di ogni anno il piano di utilizzo relativo alla successiva stagione sportiva, esaminando le richieste delle singole associazioni sportive e attribuendo le priorità di assegnazione secondo il Regolamento dell'Ente vigente sulle concessioni d'uso delle palestre/Regolamento unico di gestione degli impianti sportivi dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina; l'Ente validerà il piano e il Concessionario provvederà a rilasciare le concessioni d'uso annuali alle singole società sportive di norma entro il mese di settembre.

2. Il servizio di gestione dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni contenute nella presente convenzione.

3. L'impianto Sportivo deve essere utilizzato:

- secondo le prescrizioni contenute nella presente convenzione;

- alle condizioni tutte indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dal Concessionario, allegata al presente atto sotto la lettera “ ___ ”, onde farne parte integrante e sostanziale, costituita dai documenti sotto elencati;

- alle condizioni tutte indicate nell'offerta economica presentata in sede di gara dal Concessionario, allegata al presente atto sotto la lettera “ ___ ”, onde farne parte integrante e sostanziale.

4. Il Concessionario potrà utilizzare gli impianti e le strutture presenti per lo svolgimento di manifestazioni sportive e altre manifestazioni di pubblico spettacolo nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti; con esclusione di qualsiasi altro uso, pena la decadenza immediata della concessione, fatte salve eventuali deroghe e previo parere favorevole e relativa autorizzazione da parte del Comune.

ART. 5 - CONDUZIONE TECNICA

1. Il Concessionario si obbliga alla gestione sulla base del Piano di conduzione tecnica e manutenzione, allegato sotto la lettera "H", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di custodia di tutti i locali e di tutte le aree, intestando a sé le utenze di luce, acqua, gas, telefono, internet, tassa/canone rifiuti, se ed in quanto dovuta, e provvederà alla pulizia giornaliera. Assumerà inoltre ogni altro onere amministrativo ed economico per l'acquisto dei materiali e per la conduzione degli impianti e di tutti i locali indicati nei precedenti articoli, ad eccezione di quanto posto espressamente a carico del Comune dalla presente convenzione.

3. Negli orari di apertura l'Impianto Sportivo sarà sottoposto al controllo e alla vigilanza del Concessionario al fine di verificarne la regolare operatività.

ART. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Il Concessionario provvederà a propria cura e spese, senza alcun onere per il Comune, agli interventi di manutenzione ordinaria.

2. La manutenzione ordinaria verrà svolta secondo quanto previsto dal Piano di conduzione tecnica e manutenzione di cui all'allegato “H” e da quanto emerge dall'offerta presentata in sede di gara.

3. Qualora nel corso dei controlli di cui all'art. 18 si riscontrino la necessità di interventi di manutenzione ordinaria, in funzione di mantenimento delle condizioni idonee all'uso convenuto, il Concessionario, a richiesta del Comune, dovrà presentare un programma di intervento, con relativa tempistica, per la realizzazione degli interventi.

ART. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE

1. Il Comune provvede agli interventi di manutenzione straordinaria e agli interventi di messa a norma necessari al mantenimento delle certificazioni di agibilità degli impianti. Gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari a seguito della mancata esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di cui era stata precedentemente rilevata la necessità e i danni arrecati per negligenza o dolo del Concessionario non possono essere imputati al Comune.

2. Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il Concessionario, ai sensi dell'art. 1, comma 1 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, ad effettuare la progettazione e la realizzazione di interventi straordinari e/o urgenti dell'Impianto Sportivo qualora siano strettamente strumentali alla gestione del servizio di cui alla presente convenzione. Gli interventi, aventi natura sostitutiva rispetto agli obblighi generali richiamati nel precedente periodo, devono essere effettuati solo previo parere da parte del Servizio "Progettazione edifici" e degli altri servizi dell'Unione della Romagna Faentina competenti.
3. Oltre che dall'Ente locale gli interventi, se necessario, dovranno essere preventivamente autorizzati per quanto di rispettiva competenza dalle altre autorità competenti in materia. In tal caso l'Ente locale concedente, solo a seguito di previo stanziamento di bilancio, corrisponderà al concessionario le spese dell'intervento sostitutivo effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate, subordinando la liquidazione all'accertamento della regolare esecuzione degli interventi preventivamente autorizzati.
4. L'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario implica l'osservanza di tutti gli adempimenti di legge, nonché l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici.
5. I lavori e l'acquisizione di arredi e attrezzature effettuati rimarranno, al termine della concessione, a totale beneficio dell'Amministrazione Comunale senza che il Concessionario possa avanzare alcun diritto né richiedere alcun rimborso.
6. Il Comune ha la facoltà di ritenere di sua proprietà – senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il Concessionario, che espressamente fin da ora a ciò rinuncia – le eventuali nuove migliorie od addizioni eseguite. In caso contrario, e a semplice richiesta del Comune, il Concessionario sarà tenuto anche nel corso della convenzione, alla riduzione in pristino, a sua cura e spese. Il Comune ha, altresì, la facoltà di provvedere alla riduzione in pristino, a spese del Concessionario, in caso di inerzia di quest'ultimo. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 8 - OBBLIGAZIONI ULTERIORI DEL CONCESSIONARIO

1. Il servizio di gestione dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni contenute nella presente convenzione e alle condizioni indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dal Concessionario, allegata al presente atto sotto la lettera "___", onde farne parte integrante e sostanziale.
2. Tutti i documenti sopra elencati costituiscono, ai sensi degli atti di gara, allegati parti integranti e sostanziali della presente convenzione, con pieni effetti fra le parti in sede di esecuzione in quanto configuranti corrispondenti obbligazioni contrattuali.
3. Il Concessionario è obbligato a riservare gli impianti in via prioritaria per lo svolgimento di attività sportive compatibili con la struttura, di manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di altre manifestazioni sportive, di tornei di società ed associazioni che ne richiedano l'uso.
4. Il Concessionario, in piena autonomia organizzativa, fermo restando la destinazione prevalente d'uso per attività sportiva, potrà organizzare negli impianti delle attività e manifestazioni di pubblico spettacolo nel rispetto delle norme vigenti.

5. Il Concessionario concede in uso gli impianti per le attività sportive dietro il pagamento delle tariffe di cui all'art. 11.

6. Il Comune si riserva di utilizzare l'Impianto Sportivo per lo svolgimento di iniziative sportive ed extra-sportive per un numero massimo di 10 (dieci) giorni all'anno. Le giornate e gli orari dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, salvo comprovate situazioni di necessità e urgenza. Le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle iniziative sono a carico del Comune. L'utilizzo è a titolo gratuito, salvo spese di ripristino.

7. Il Concessionario, per la sola stagione sportiva 2023-2024, si impegna ad acquisire e rispettare il piano di utilizzo e gestione condiviso con l'Ente dal gestore attualmente concessionario di detto impianto e a mantenere le concessioni d'uso annuali con le singole società sportive per il predetto periodo.

ART. 9 - INTEGRAZIONE, MODIFICA E TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Non è consentito alcun intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle strutture dell'Impianto, salvo specifica e documentata autorizzazione del Comune.

2. Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, il Comune potrà disporre, a proprio insindacabile giudizio, la chiusura dell'Impianto per il periodo necessario al completamento delle opere senza che la Società possa richiedere rimborsi per danno o altro.

3. Il Comune si impegna a concordare con la Società le modalità di esecuzione dei lavori di adeguamento tecnico dell'Impianto descritto all'art. 3.

ART. 10 - NORMATIVA APPLICABILE AL PERSONALE E INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

1. In sede di esecuzione della presente convenzione, il Concessionario, il subappaltatore dovranno garantire l'integrale applicazione, nei confronti del proprio personale e dei collaboratori eventualmente utilizzati, di condizioni giuridico-economiche conformi ai contenuti del contratto collettivo nazionale e/o accordi locali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in relazione ai rapporti contrattuali posti in essere, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della presente convenzione svolta dalla Società anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, tenendo conto anche delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, a far data dall'applicazione delle disposizioni medesime.

2. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme anzidette, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il

contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di sub affidamento non costituenti subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Concessionario è liberato dalla responsabilità solidale.

3. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime il Concessionario dalla responsabilità di cui al comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

4. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità per il pagamento delle prestazioni relative al servizio, per il certificato di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase della concessione. L'Unione della Romagna Faentina comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 giorni.

5. Nelle ipotesi sopraindicate, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

6. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere al regolare assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi in relazione al personale/collaboratori eventualmente utilizzati, in funzione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

7. Sarà a carico del Concessionario l'apprestamento di ogni misura e/o cautela, richiesta dalla vigente normativa in materia, concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della sicurezza, con specifico riguardo alle prescrizioni attinenti agli impianti.

ART. 11 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione della concessione, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Unione della Romagna Faentina paga anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto

il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 12 - TARIFFE ED ALTRE ENTRATE

1. Le tariffe per l'utilizzo dell'Impianto Sportivo da parte di soggetti terzi al gestore sono stabilite, di norma con cadenza annuale, dal Comune di Faenza tenendo conto dei principi di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 267/2000. Le tariffe attuali saranno approvate con delibera della Giunta comunale di Faenza con rideterminazione annuale delle stesse e comunque non al ribasso rispetto all'anno precedente.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del tariffario spettano integralmente al Concessionario il quale è tenuto a procedere alla riscossione delle tariffe stesse.

3. Spettano al concessionario le entrate di qualsiasi natura attinenti alla gestione dell'impianto e all'organizzazione delle attività motorie- sportive, comprese quelle derivanti dalla vendita dei biglietti per manifestazioni sportive ed extra sportive nell'impianto in oggetto.

ART. 13 - SPAZI PUBBLICITARI

1. Il Concessionario ha facoltà di collocare materiale pubblicitario proprio e di concedere a terzi spazi pubblicitari o presenze pubblicitarie incassandone i relativi proventi.

2. Dovranno essere osservate tutte le disposizioni che regolano l'esposizione pubblica di materiale pubblicitario e i relativi oneri economici e amministrativi sono a carico del Concessionario.

3. L'apposizione di cartelli, striscioni e di ogni altro strumento pubblicitario non deve pregiudicare in alcun modo la regolare funzionalità dell'Impianto Sportivo, delle strutture, delle aree e dei locali. A tal fine è fatto obbligo al Concessionario di rimuovere le insegne pubblicitarie non adeguatamente installate.

ART. 14 - OMOLOGAZIONI SPORTIVE

1. Tutti gli oneri, sia amministrativi, sia per interventi diretti, sia per l'acquisto di macchinari e attrezzature utili al conseguimento di eventuali omologazioni sportive da parte di Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva sono a carico del Concessionario.

ART. 15 - NORME DI SICUREZZA

1. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione il Concessionario assume la qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ed è tenuto alla redazione del DUVRI e al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza. Il DUVRI è allegato sotto la lettera "D", parte integrale e sostanziale della Convenzione.

2. Il Concessionario è considerato titolare dell'Impianto Sportivo ai sensi dell'art.19 del D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell'Interno ed è il soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Le principali obbligazioni in materia di sicurezza sono:

- individuazione di un proprio responsabile della sicurezza degli impianti, qualificato ai sensi della vigente normativa;
- predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- predisposizione e tenuta di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi;
- verifiche periodiche secondo la vigente normativa degli impianti elettrici, di messa a terra, estintori e altri presidi antincendio;
- rinnovo del certificato di prevenzione incendi in scadenza nel corso di validità della Convenzione;
- dotazione di defibrillatore semiautomatico nel rispetto dell'art. 5 del D.M. 24/04/2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" e s.m.i.

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda all'art. 19 del D.M. 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e s.m.i e altra normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti.

4. Tutti gli oneri per il mantenimento della sicurezza sono a carico del Concessionario e risultano integralmente ricompresi nel DUVRI.

ART. 16 - REPORT E STATISTICA

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno e al termine della concessione, il Concessionario è tenuto ad inviare al Comune un report relativo alla conduzione degli impianti nell'anno sportivo precedente contenente, oltre alle valutazioni di carattere generale, in particolare i seguenti dati:

- numero di concessioni d'uso rilasciate a terzi e numero di ore di utilizzo (su base annuale);
- elenco attività svolte (ordinarie e straordinarie);
- stato degli impianti nonché degli arredi e delle attrezzature comunali, precisando gli interventi effettuati per il rispetto delle norme di sicurezza (es. manutenzione estintori, defibrillatori, ecc.);
- interventi manutentivi effettuati e relativa documentazione contabile;
- eventuali carenze riscontrate dall'utenza e segnalate al Concessionario nonché disservizi eventualmente manifestatisi nel corso dell'anno;
- numero eventuali sopralluoghi AUSL svolti presso gli impianti e relativi verbali/relazione sulla situazione igienico - sanitaria dei medesimi;
- bilancio gestionale con indicazione delle spese e delle entrate, rispettivamente sostenute e conseguite nella gestione dell'anno precedente;

- eventuali variazioni alla polizza assicurativa nonché la quietanza di pagamento del premio per l'anno in corso,
 - certificazione attestante l'applicazione delle condizioni economiche non inferiori a quelle del C.N.L.L applicabili ai pagamenti delle retribuzioni ai propri dipendenti e/o soci lavoratori;
2. Per proprie esigenze, il Comune può chiedere in qualsiasi momento report parziali e/o specifici per settori di attività o gestionali. In tal caso, il Concessionario si obbliga a consegnare la documentazione richiesta ai competenti uffici comunali entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta.
 3. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario, durante lo svolgimento del servizio, di prendere visione ed eventualmente di estrarre copia della documentazione relativa alle spese nonché alle entrate da questi rispettivamente sostenute o conseguite.

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della convenzione, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Il direttore dell'esecuzione impartisce al Concessionario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al responsabile del procedimento. Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti e le relazioni, che devono essere inviati al responsabile del procedimento.
4. Per quanto compatibili, si osservano le disposizioni del Regolamento approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

ART. 18 - DURATA

1. La concessione regolata dalla presente convenzione decorre dal 01/07/2023 e scade il 30/06/2028.
2. Alla data di termine indicata al punto 1, la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida e costituzione in mora.
3. È facoltà del Comune rinnovare la concessione per ulteriori 5 anni con apposito atto amministrativo.
4. È comunque vietato il rinnovo tacito.
5. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione del Concessionario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 (cinque) giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 (cinque) giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al responsabile del procedimento, il quale ne rilascia copia conforme al Concessionario.

6. Alla scadenza contrattuale, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità dell'erogazione del servizio, il Comune, potrà richiedere una proroga, agli stessi patti e condizioni, o più favorevoli per il Comune, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

7. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della concessione ai sensi delle disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e delle disposizioni dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Il responsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata. L'aggiudicatario, in tal caso, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

8. La formalizzazione della convenzione con il Concessionario risultato aggiudicatario avrà luogo nei termini e con le modalità comunicate allo stesso dai competenti uffici del Comune.

9. Nel caso di cui al comma 7, la convenzione deve riportare la data dell'avvio dell'esecuzione del servizio e dare atto dell'avvenuta esecuzione anticipata.

ART. 19 - CONSEGNA DEL SERVIZIO E AVVIO DELL'ESECUZIONE

1. Il direttore dell'esecuzione, dopo che la convenzione è divenuta efficace, dà avvio all'esecuzione della concessione, fornendo al Concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie. Qualora il Concessionario non ottemperi, il Comune ha la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 e come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto imputabile all'operatore economico costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante ed opera di diritto.

2. L'avvio dell'esecuzione della convenzione deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque giorni) giorni dalla data di stipula della convenzione. In tale occasione il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dal Concessionario, nel quale sono indicati:

a) le aree e i fabbricati dove si svolgerà l'attività;

b) la descrizione dei mezzi e delle attrezzature, eventualmente messi a disposizione dal Comune, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

ART. 20 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. È vietata la cessione e la sub-concessione.

2. Alla cessione di azienda e agli atti di trasformazione, fusione o scissione si applica l'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 - SUBAPPALTO

1. In materia di subappalto si applica l'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi deve essere espressamente manifestata all'atto dell'offerta con specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi.

2. In ottemperanza all'art. 3, comma 9, della L. 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., il Comune è tenuto a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla convenzione, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

3. L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, comma 3, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, e s.m.i., si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, della convenzione.

4. Prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subappalto e/o del subcontratto, il Concessionario dovrà depositare presso il Comune il contratto sottoscritto di subappalto e/o il subcontratto, coerentemente a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010.

La stazione appaltante procede alla verifica della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nei modi previsti dalla vigente normativa.

5. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

6. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione/RUP ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 49/2018:

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione della convenzione delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del D.Lgs. 50/2016;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e della convenzione stipulata;

c) registra le contestazioni del Concessionario sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

Poiché la natura del contratto non lo consente, in considerazione del limitato importo del corrispettivo come risultante dall'offerta, al ribasso rispetto al corrispettivo a base di gara, al pagamento del subappaltatore è tenuto direttamente il concessionario.

ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. È fatto, perciò, obbligo al Concessionario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili alla presente convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, L. n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
3. I pagamenti e le transazioni afferenti la presente convenzione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile alla presente convenzione, il seguente codice identificativo di gara CIG: 94826935D0.
6. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione, ogni cessione di credito diversa da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità del Concessionario nei confronti del cessionario. Ai fini dell'opponibilità al Comune si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e ad effettuare i pagamenti al Concessionario cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.
7. Il Concessionario dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla L. n. 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga

effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.

9. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 23 - CONCORSO COMUNALE AGLI ONERI DI GESTIONE

1. Il Concessionario ha diritto ai proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al precedente art. 12, nonché ai proventi derivanti dagli spazi pubblicitari come previsto dal precedente art. 13, dalle sponsorizzazioni autonomamente acquisite, da contributi e liberalità private.

2. Il Comune riconoscerà a favore del Concessionario a parziale copertura dei costi di gestione e manutenzione ordinaria, un prezzo consistente in un contributo pubblico annuo di € _____ (IVA esclusa), come da Offerta economica presentata in sede di gara, allegata al presente atto alla lettera "F", quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

3. Il Comune liquiderà il contributo pubblico, di cui all'art. 165 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, indicato al punto 2, in due rate di uguale importo dietro presentazione, al 30 aprile e al 30 ottobre di ciascun anno di durata della Convenzione, di regolari fatture e solo dopo il visto del responsabile del servizio competente.

4. Nel caso di anticipazione della scadenza naturale della Convenzione, il corrispettivo verrà ridotto in misura corrispondente ai mesi di effettiva gestione.

5. Per annualità inferiori a 12 mesi il contributo viene ridotto in misura corrispondente ai mesi di effettiva gestione.

6. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico del Concessionario e quant'altro dallo stesso dovuto.

7. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di Imprese, il pagamento sarà effettuato all'Impresa Mandataria.

8. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il Concessionario comunica che tutti i pagamenti relativi alla concessione in oggetto verranno effettuati sul seguente conto corrente dedicato: _____;

su tale conto corrente sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*):

9. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Concessionario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 (sette) giorni.

10. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata al Comune.

11. I pagamenti a carico dell'Amministrazione Comunale verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Servizio Finanziario del Comune di Faenza tramite l'istituto Tesoriere del Comune (attualmente _____) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

12. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e s.m.i., L'IVA sarà versata in ogni caso dal Comune secondo modalità e termini fissati con D.M. 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i. Il Concessionario dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldare il relativo importo al Concessionario, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuto direttamente il Comune di Faenza. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

13. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di interscambio (SdI) secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà al Comune di effettuare qualsiasi pagamento al Concessionario.

14. L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente alla concessione in oggetto è: Servizio Cultura e Sport - Comune di Faenza - piazza del Popolo n.31 - 48018 Faenza (RA) - c.f. e p.i. 00357850395. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
7YYFK2	SETTORE CULTURA TURISMO SPORT E POLITICHE INTERNAZIONALI	dott.ssa Benedetta Diamanti

15. Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (CIG); in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

16. Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui all'art. 2-bis del D.M. n. 55 del 3.4.2013 come integrato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020 n. 132, nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente. Nelle fatture da inviare al Comune viene richiesto di indicare in fattura il numero e la data della determinazione dirigenziale dell'impegno di spesa ed il numero dell'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione del Concessionario al momento di sottoscrizione della Convenzione.
17. Nel caso in cui si accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento al Concessionario, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento.
18. E' facoltà del Concessionario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
19. Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente all'attività di controllo effettuata dal direttore dell'esecuzione.
20. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, il Comune provvederà ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità relativo al Concessionario e a tutti i subappaltatori con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase della concessione. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni.
21. Fatte salve le sospensioni normativamente previste, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (IVA esclusa), l'appaltante procederà nei confronti del beneficiario alla verifica obbligatoria di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 circa la sussistenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
22. In ipotesi di riscontrata contemporanea inadempienza contributiva, in conformità alle indicazioni esposte nella circolare 21/03/2018 n. 13/RGS, la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 sarà effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo dell'appaltante ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, semprechè detto importo risulti superiore alla soglia di cinquemila euro (IVA esclusa).
23. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 avverrà sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento sulla base delle prestazioni eseguite da ciascuna (come indicato nelle circolari del 29 luglio 2008 n. 22/RGS e dell'8 ottobre 2009 n. 29/RGS).

24. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 6 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ E GARANZIA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario è responsabile, sia verso il Comune e l'Unione della Romagna Faentina sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose cagionati nell'espletamento delle attività e degli interventi di sua competenza e a suo carico in forza della presente convenzione, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. Con riferimento a tali danni è esclusa la responsabilità del Comune e dell'Unione della Romagna Faentina.

2. A tal fine, a copertura delle suddette responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o cose, il Concessionario si impegna a presentare, a copertura dei rischi conseguenti, apposita garanzia mediante polizza assicurativa R.C. verso terzi, incluso tra questi il Comune e l'Unione della Romagna Faentina, con un massimale minimo di € 5.000.000,00, da rinnovarsi annualmente per l'intera durata della convenzione. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della stipulazione della convenzione e comunque prima dell'inizio del servizio e dovrà coprire l'intera durata della convenzione.

3. Il Concessionario dovrà dotarsi anche di ulteriori garanzie assicurative specifiche, adeguate alle attività in concreto svolte ed alla natura del rischio relativo.

4. Il Comune assume a proprio carico la costituzione delle garanzie assicurative connesse alla proprietà degli Impianti.

5. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione/RUP compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Restano a carico del Concessionario:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

ART. 25 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà, tramite i propri tecnici, funzionari, gli organi di controllo dell'Impianto Sportivo o personale appositamente incaricato, di verifica e controllo sull'uso degli impianti e degli immobili concessi e sulle attività indicate nella presente convenzione, in relazione agli obblighi posti a carico del Concessionario.

2. Il Concessionario si obbliga ad assicurare sempre l'accesso e ad agevolare le funzioni ispettive o di controllo di cui al precedente comma.

3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune e dell'Unione della Romagna Faentina nelle attività oggetto della presente convenzione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario e sugli assegnatari degli spazi.

4. Il Concessionario è tenuto inoltre ad agevolare e a supportare gli interventi degli operatori della forza pubblica, dei servizi sanitari, dei vigili del fuoco nelle manifestazioni con ingresso di pubblico.

ART. 26 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Faenza ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema-tipo approvato con D.M. n. 31/2018.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

4. Come previsto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

5. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza della convenzione sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione della convenzione, il Concessionario è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

6. La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art.103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

8. Il Comune di Faenza ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della convenzione nel caso di risoluzione della convenzione disposta in danno del Concessionario. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori e per l'eventuale pagamento delle penali.

9. Potrà essere richiesto al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sull'importo del corrispettivo da corrispondere al Concessionario ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 27 - PENALITÀ

1. Nel caso in cui il Concessionario non osservi gli obblighi assunti con la presente convenzione, Il Comune applicherà penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1000,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza, alla recidività e al danno arrecato.

2. L'applicazione di eventuali penali per inadempienza avverrà, previa regolare contestazione scritta al Concessionario da parte del Responsabile del procedimento con raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Il Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di applicazione della penale. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, il Comune addebita l'ammontare della penale sul contributo annuale successivo alla contestazione della penale e, ove non possibile, si avvale della cauzione.

4. È fatto salvo l'obbligo del Concessionario di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell'irregolarità contestata.

5. È fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 29, qualora ne ricorrano i presupposti.

ART. 28 - RISOLUZIONE, REVOCA D'UFFICIO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con incameramento integrale della garanzia definitiva e fatti salvi gli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:

- a) violazione del divieto di cessione della convenzione e di sub-concessione di cui all'art. 21;
- b) intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle strutture, senza specifica e documentata autorizzazione del Comune;
- c) contegno abitualmente scorretto verso gli utenti, da parte del personale del Concessionario;
- d) violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento di cui all'art. 36;
- e) 3 (tre) violazioni degli obblighi risultanti dalla presente convenzione con conseguente applicazione di penalità;
- f) casi configuranti comunque colpa grave a carico del Concessionario;
- g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 26;
- h) ulteriori ipotesi di legge.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma e in ogni caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti del Concessionario concretano un grave inadempimento alle obbligazioni della convenzione tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate al Concessionario. Il direttore dell'esecuzione, su indicazione del Responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dal Concessionario, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Comune, con apposito provvedimento del Dirigente competente, dispone la risoluzione della convenzione.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Concessionario rispetto alle previsioni della convenzione, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato è redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario; qualora l'inadempimento permanga, il Comune, con apposito provvedimento del Dirigente competente, risolve la convenzione fatto salvo il pagamento delle penali.

4. Nel caso di risoluzione si provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione della convenzione.

6. La risoluzione della convenzione viene disposta con determinazione del Dirigente competente. Il Responsabile del procedimento comunica al Concessionario la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC e dispone la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.

7. Con la risoluzione della convenzione sorge nella committenza il diritto di concedere a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Concessionario inadempiente. La concessione a terzi viene notificata al Concessionario inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla committenza rispetto a quelle previste dalla convenzione risolta. Ai sensi dell'art. 176, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dal Comune. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. È fatto salvo il diritto di revoca della concessione da parte del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di revoca dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento al Concessionario, previa adozione di apposito provvedimento. In caso di revoca, si applica l'art. 176, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 29 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto della convenzione si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto compatibili.

2. Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta al Concessionario alcun compenso o indennizzo eccetto il caso previsto dall'ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 30 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER LA CORRETTA ESECUZIONE

1. L'attività di vigilanza e di controllo di cui al precedente art. 25 è condotta nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzata con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

2. In ogni caso le attività di controllo da parte del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a quanto richiesto nella convenzione ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione;
- d) l'adeguatezza della reportistica di cui al precedente art. 16;
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nella convenzione ovvero della risoluzione della stessa per inadempimento nei casi consentiti.

4. Ai controlli deve essere invitato il Concessionario e un rappresentante del Comune. Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

5. Le operazioni di verifica sono svolte a spese del Concessionario che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

6. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità della convenzione.

7. Il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Resta ferma la facoltà del Concessionario di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

8. In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata al Concessionario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva.

9. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con il Concessionario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata al Concessionario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

10. Il Concessionario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, le quali sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto della concessione idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Concessionario. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

11. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Concessionario ritiene gli siano dovute.

12. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 31 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE IN CORSO

1. Le modifiche della concessione in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La concessione può essere modificata senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se la modifica è da considerarsi sostanziale, se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- a) la soglia di rilevanza comunitaria fissata all'art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) il 10% del valore della concessione iniziale.

3. In ogni caso la modifica non può alterare la natura generale della concessione.

ART. 32 - VERIFICA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Al termine della durata della concessione, si darà luogo da parte del Comune alla verifica diretta a certificare che tutte le prestazioni previste dalla convenzione siano state esperite in conformità della convenzione di concessione e delle condizioni offerte in sede di gara, a mezzo di Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento.
2. Il direttore dell'esecuzione, al termine della durata complessiva del servizio come indicata al precedente art. 18, trasmette al RUP il conto finale. Il conto finale deve essere sottoscritto dal Concessionario. All'atto della firma, il Concessionario non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte, per le quali non siano intervenute eventuali transazioni o accordo bonario. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dal Concessionario il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande del Concessionario per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla ultimazione di tutte le prestazioni della concessione.
4. Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato previa verifica finale in contraddittorio con il Concessionario della quale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
5. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi della convenzione, l'indicazione del Concessionario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo del canone, la certificazione di regolare esecuzione.
6. È fatta salva la responsabilità del Concessionario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 33 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

1. Dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procederà, previa deduzione delle eventuali penali, e verifica del DURC, al pagamento del saldo a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato e allo svincolo della cauzione prestata dal Concessionario.

ART. 34 - RECESSO

1. Il Comune contraente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualunque tempo, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti presso Servizio Cultura e Sport dell'Unione, l'Unione viene individuata come "Responsabile del trattamento" ai sensi all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 – per le attività necessarie allo svolgimento della procedura e all'instaurazione del rapporto contrattuale.
2. L'interessato ha diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano e di chiederne, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e/o la cancellazione, se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. Il concedente si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza e all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle adeguate misure di sicurezza.

ART. 36 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato con delibera di Giunta dell'Unione del 13 dicembre 2018, n. 245, si estendono, per quanto compatibili, al Concessionario ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo D.P.R.
2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione contraente a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o del Concessionario, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 37 - PROTOCOLLO D'INTESA PER QUALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale, e dichiara di accettare ed applicare le relative disposizioni.
2. Il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione della presente convenzione ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione della convenzione.

3. Il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare che il Comune si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dal Concessionario.

ART. 38 - DOMICILIO LEGALE

1. Agli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso _____ . A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dalla convenzione.

ART. 39 - FORO COMPETENTE

1. È esclusa la competenza arbitrale.
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione della convenzione, è competente per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede il Comune di Faenza.

ART. 40 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si farà riferimento:
- alle vigenti disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.M. n. 49/2018;
- al codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

ART. 41 - ONERI FISCALI E SPESE

1. Si dà atto fra le parti che le spese derivanti dalla presente convenzione, inerenti e conseguenti, comprese quelle bancarie e postali, e di eventuale registrazione, sono poste a carico del Concessionario.
2. Il presente atto, soggetto a IVA, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 24 aprile 1986, n.31.
3. La convenzione verrà sottoscritta in modalità elettronica.

ART. 42 - ALLEGATI

1. Sono allegati alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale:
- Allegato "A" – Mappa catastale;
- Allegato "B" – Planimetria piano terra;
- Allegato "C" – Planimetria piano primo;

- Allegato "D" – DUVRI;
- Allegato "E" – Offerta tecnica;
- Allegato "F" – Offerta economica;
- Allegato "G" – Polizza assicurativa;
- Allegato "H" – Piano di conduzione tecnica e manutenzione;

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte.

Faenza, li _____

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE

documento sottoscritto digitalmente